

INTRODUZIONE

L'interesse per la materia sportiva ed il suo sistema di giustizia è una conquista relativamente recente, in quanto per molti anni lo sport è stato relegato a mera attività ludica e, solo in rarissimi casi, se ne ravvisava la giuridica rilevanza.

Per tale ragione, anche laddove, nel corso di competizioni o gare, si fossero verificati episodi pregiudizievoli si tendeva ad applicare in modo acritico ed asistemico istituti generali che non tenevano in debito conto la peculiarità del fenomeno sportivo.

Il trascorrere del tempo, il mutare dei centri di interesse sociale ed, in particolare, la circostanza che nell'universo sportivo gravitino ingenti capitali ed impegni onerosi, hanno portato in auge la materia sportiva, come trasversale ai vari rami dell'ordinamento.

In argomento, non vi è chi non veda come le vicende sportive balzino periodicamente agli onori della cronaca, non di rado perché caratterizzate da una particolare gravità, ma indiscutibilmente perché idonee a ledere la credibilità dell'attività agonistica nel suo complesso: invero, preme rilevare come la correttezza costituisca principio ordinatore del sistema sportivo, pertanto, i dubbi che costantemente si insinuano sulla lealtà dei soggetti che si muovono in questo microuniverso vengono avvertiti come drammatici.

La circostanza per cui troppo spesso si assiste ad eventi che rappresentano la patologia di attività che, per contro, si prefiggono lo scopo di realizzare la crescita psicofisica di chi vi partecipi, ha necessitato gli operatori del diritto ed, in seguito, il Legislatore, ad intervenire.

L'estensione del fenomeno e la criticità dei problemi che sorgono in materia sono state avvertite a più livelli sino a fare il loro ingresso nel discorso di fine anno 2018, pronunciato dal Presidente della Repubblica Italiana.

Il Capo dello Stato ha, per la prima volta, avvertito l'esigenza di inserire lo sport tra i temi cruciali di cui la Repubblica deve farsi carico e, segnatamente, ha affermato che: *“E' l'immagine dell'Italia positiva, che deve prevalere. Il modello di vita dell'Italia non può essere – e non sarà mai – quello degli ultras violenti degli stadi di calcio, estremisti travestiti da tifosi. Alimentano focolai di odio settario, di discriminazione, di teppismo. Fenomeni che i pubblici poteri e le società di calcio hanno il dovere di contrastare e debellare. Lo sport è un'altra cosa!”*.

Ebbene, il rappresentante dell'unità nazionale ha inteso ribadire e, in un certo qual modo, cristallizzare quanto aveva già dichiarato durante uno storico incontro presso il CONI,

allorquando asserì: *“Chi si impegna per lo sport, chi lo diffonde, aiuta l'intero Paese. Sbagliano quanti, con qualche snobbismo, lo considerano marginale nella vita sociale, come un tempo di ricreazione. Lo sport è, invece, una leva di grande efficacia sul piano sociale, culturale, educativo, con rilevanti ricadute economiche... I Dirigenti sportivi e i campioni, che vengono visti come riferimento per i giovani, chi investe nelle società sportive e chi opera nell'ambito dello sport ha grandi responsabilità.... Non c'è scorrettezza che possa mai legittimare un successo, non c'è illecito che possa essere trattato con indifferenza. La sportività è un requisito che deve contraddistinguere anche chi assiste alle gare, e deve manifestarsi nel rispetto per l'altro, di prendere atto del valore del vincitore, di sostenere chi perde.... Occorre assicurare, attentamente e costantemente, trasparenza di gestione e linearità nei rapporti con le tifoserie. Lo sport deve fedeltà a se stesso, proprio perché costituisce un bene comune, e ha, nel proprio dna, i codici per correggere distorsioni, lacune e squilibri”*.

I citati interventi della massima carica dello Stato consentono di apprezzare i punti salienti del tema, ovvero, il crescente valore sociale da attribuire al fenomeno sportivo, le ricadute dirette ed indirette che tali attività determinano sul piano economico ed, infine, il complesso ma indispensabile nodo gordiano da sbrogliare in merito alla responsabilità da configurare in consimili fattispecie, in uno con la necessità di prevenire gravi condotte illecite.

Dunque, l'interesse per l'argomento che qui occupa trova conferma nelle parole del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha sottolineato come il diritto sportivo sia una *“partita infinita da giocare a campo aperto”* in ragione della circostanza che si tratta di una delicata materia soggetta, più di ogni altra, a costanti evoluzioni e che riceve spinte da forze multilivello.

Il presente lavoro, dunque, si prefigge lo scopo di analizzare i possibili criteri di imputazione della responsabilità rispetto alle società sportive, confrontandosi, in particolare, con l'annosa problematica relativa all'opportunità di sussumerla nell'alveo della responsabilità senza colpa, ergo, in quella oggettiva.

Invero, non si riteneva possibile approcciarsi al precitato tema senza affrontare due questioni preliminari e, segnatamente, quella relativa alla peculiarità dell'ordinamento giuridico sportivo e quella relativa all'oggetto della responsabilità, a prescindere dal titolo a cui la si imputi.

Orbene, preliminarmente si è proceduto a verificare se il fenomeno attenzionato abbia o meno i caratteri dell'ordinamento giuridico e, dunque se sussistano gli elementi essenziali richiesti per tale qualificazione consistenti nella plurisoggettività, normazione ed organizzazione.

All'uopo giova rammentare come tra le ragioni che hanno fondato il rallentamento nello studio della materia del diritto sportivo vi è proprio la circostanza per cui in passato era granitico l'orientamento dottrinale che escludeva l'autonomia del sistema sportivo e, conseguentemente, negava la qualificabilità del sistema settoriale sportivo quale ordinamento giuridico.

Successivamente, ottenuta risposta positiva al predetto quesito, si è passati a delineare i confini tra l'ordinamento giuridico sportivo e quello generale, non mancando di sottolineare la settorialità del primo rispetto al secondo e la necessità di rappresentare il legame che li lega in termini di supremazia del sistema nazionale nei limiti dell'autonomia riconosciuta al sistema settoriale.

Per quanto attiene all'innanzi descritta questione, si è fatto ricorso all'analisi della Legge che ha determinato in modo tranciante l'autonomia del sistema settoriale, consistente proprio nei profili dell'autonormazione e dell'autodichia.

Ed invero, la Legge n. 280/2003 è l'unica fonte del panorama mondiale ad aver codificato il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, ciò è reso cogente dall'art. 1 che tuona: *“La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”*.

Ed ancora, si è avvertita l'esigenza, di ordine sistematico, di chiarire quale fosse il sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico di cui trattasi, quali fossero i soggetti che si muovono ed interagiscono in tale universo, quali siano i principi ispiratori dello stesso ed infine, quale fosse il sistema di giustiziabilità delle posizioni giuridiche coinvolte.

Nel prosieguo della trattazione, si è ritenuto opportuno procedere ad una breve disamina in ordine alle declinazioni della responsabilità in ambito civilistico e, dunque, principiando dalla *summa divisio* tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, fondante la materia che interessa, e proseguendo con una più articolata analisi della fattispecie aquiliana.

Inoltre si è ritenuto opportuno soffermarsi sull'ulteriore distinzione tra le ipotesi in cui la responsabilità debba essere imputata per colpa e quelle in cui, invece, viene mosso un rimprovero anche in assenza della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

In ultima istanza, si sono analizzate alcune fattispecie di responsabilità oggettiva, ovvero per colpa presunta, tipizzate dal Legislatore negli artt. 2049 – 2051 c.c., in quanto si tratta di

quelle ipotesi in cui gli interpreti, a vario titolo e soffermandosi ciascuno su aspetti peculiari diversi, hanno provato a sussumere la responsabilità sportiva delle società.

Infine, si è passati ad analizzare la responsabilità sportiva delle società, dopo una breve ma necessaria premessa avente ad oggetto la natura dell'illecito sportivo e la sua fisionomia, in particolare sotto il profilo strutturale.

Dunque, ci si è domandati se la responsabilità oggetto di interesse sia sussumibile o meno in modelli preesistenti ed, in particolare, in quello della responsabilità cd. oggettiva.

La possibilità di applicare il precitato criterio di imputazione alla materia sportiva ha, negli ultimi anni, destato non poche perplessità, dimostrandosi spesso antieconomico ed iniquo.

In ragioni degli evidenti limiti che l'operatività di tale istituto ha mostrato nella prassi, si è ritenuto necessario procedere ad una disamina dei rischi connessi, in particolar modo, alla sua rigida ed automatica invocabilità.

Come si avrà modo di approfondire, laddove per anni si è ritenuto che tale automatismo costituisse strumento indispensabile per tutelare tutti i soggetti che operano all'interno dell'ordinamento giuridico sportivo, è andata emergendo la necessità di sanare il *vulnus* che siffatto rigore stava arrecando ad uno degli attori protagonisti, le società.

Per tali ragioni, si è ritenuto opportuno volgere lo sguardo verso più ampi orizzonti ed in tal modo è stato possibile scorgere una soluzione, non originale, ma sicuramente "moderna" e giusta, se per giustizia si intende quella categoria di bilanciamento degli interessi contrapposti.

Il riferimento è, evidentemente, al D.lgs. n. 231/2001 che, tra i suoi innumerevoli meriti e senza trascurare gli indubbi limiti, ha introdotto nell'ordinamento un nuovo criterio di imputazione che si è aggiunto a quelli "millenari" del dolo e della colpa: la cd. "*colpa di organizzazione*".

Ed invero, strutture necessariamente complesse quali sono le aziende e che, vieppiù, tendono ad assumere sempre più spesso le fattezze di soggetti transnazionali, in tanto possono operare liberamente sul mercato in quanto siano chiamate a rispondere in ipotesi in cui sia loro imputabile almeno un minimo di consapevolezza e, dunque, di colpa da riscontrare in quel tratto che caratterizza la loro attività, ovvero, l'organizzazione.

In conclusione, il presente lavoro si prefigge lo scopo, dopo aver evidenziato i rischi sottesi all'applicazione di un automatismo sanzionatorio non più sostenibile, di argomentare l'opportunità di mutuare un criterio di imputazione più confacente alla realtà socio – economica attuale, tenendo in debito conto le indubbe peculiarità di un universo, quale è quello sportivo, che è in evidente espansione.

CAPITOLO I

PLURALITA' DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E ORDINAMENTO SPORTIVO

1.1 L'ordinamento giuridico e la pluralità degli ordinamenti giuridici

L'analisi del fenomeno sportivo impone una preliminare trattazione in ordine al rapporto tra, l'ordinamento giuridico statale, e quello sportivo settoriale.

Storicamente la definizione del sintagma “ordinamento giuridico” è stata oggetto di un vivace dibattito stimolato¹ dalla volontà di fare chiarezza in merito alle fondamenta su cui si poggia il complesso sistema del diritto positivo.

L'esperienza comune permette di rilevare come l'uomo sia per sua natura portato a vivere in relazione con altri soggetti e, parimenti, è dato empiricamente riconosciuto che sia portato a costituire gruppi organizzati al fine di colmare le lacune individuali e realizzare interessi non perseguibili isolatamente.

¹ Il più importante contributo sul tema è rinvenibile in S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Parte I, Pisa, 1917 – 1918, pagg. 5 e ss;

L'individuo entra a far parte di una "formazione sociale" (formula consacrata dalla Carta Costituzionale all'art. 2) o necessariamente o volontariamente, a seconda che abbia manifestato o meno l'intenzione di aderirvi.

"*Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi homo, ibi ius.*": questa è la formula che più opportunamente descrive l'indispensabilità degli ordinamenti giuridici in quanto insegna e ricorda che non può esservi società in assenza di regole di comportamento condivise e cogenti².

Da un punto di vista sistematico è possibile rilevare come una società organizzata secondo diritto sia caratterizzata da elementi specifici³ e segnatamente: *a)* una pluralità di persone (cosiddetta "*plurisoggettività*"); *b)* un sistema di norme che regola i comportamenti del gruppo (cosiddetto "*ordine normativo*"); *c)* un'organizzazione che assicura la realizzazione degli scopi comuni (cosiddetta "*organizzazione*").

Il primo tra i requisiti elencati, la *plurisoggettività*, è quello che permette di configurare un ordinamento come tale, in quanto se non vi fossero alterità, dualità o molteplicità di soggetti non vi sarebbe una società organizzata.

Il secondo presupposto indispensabile per la sussistenza di un ordinamento giuridico (*sub b)*) è costituito dalla *normazione* ovvero dall'insieme di quelle regole che sovrintendono i rapporti, tra i soggetti che lo compongono. In un ordinamento non vi sono attività o comportamenti rilevanti se non in ragione delle norme che li prevedono e li disciplinano.

Infine, merita attenzione l'ultimo dei tre requisiti fondamentali per inquadrare l'ordinamento: l'*organizzazione* che permette di specificare e fissare il vincolo associativo attraverso la divisione dei compiti tra i consociati e la ripartizione delle funzioni di direzione e gestione del gruppo.

Pertanto, solamente la sussistenza congiunta dei predetti elementi permette di qualificare un ordinamento come giuridico.

Per *ordinamento giuridico*⁴ si intende, pertanto, il complesso di norme giuridiche e di istituzioni mediante le quali è regolato lo svolgimento della vita sociale (e i rapporti tra i singoli individui).

² Sulla nascita del fenomeno giuridico e dell'ordinamento giuridico, si veda R. BIN e G. PITRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, Torino, 2009, pagg. 1 e ss;

³ *ex plurimis*, si veda M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Vol. I, Torino, 1993, pag. 8; ID, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. Trim. Dir. pubbl.*, 1958, pagg. 219 e ss; ID, *La relazione tra gli elementi degli ordinamenti giuridici*, 1990, pag. 997;

⁴ per una compiuta ed analitica definizione, S. ROMANO, *op. cit.*, pagg. 27 e ss;

Invero, perché si possa parlare di una società organizzata è necessario che vi siano delle regole di condotta: tali regole devono essere stabili, durature nel tempo, performanti (devono dare struttura ai rapporti) e cogenti.

È pertanto evidente che le regole servano da una parte a dare stabilità al sistema giuridico e dall'altra ad assicurare il corretto svolgimento delle molteplici attività umane: le manifestazioni della vita in gruppo vengono disciplinate dalla norma giuridica⁵, che assurge ad elemento indefettibile dell'organizzazione di ogni collettività.

In tal modo si coglie appieno la differenza che intercorre tra la norma giuridica e quella morale, in quanto quest'ultima è *assoluta* (dal latino *ab-solutus*, "sciolto da ogni legame") dal momento che la sua imperatività dipende dalla volontà del singolo di rispettarla, laddove quella giuridica trae la propria vincolatività dall'essere contenuta in un atto dotato di autorità, presentandosi come eteronoma.

Tale classificazione spiega anche la *ratio* sottesa alle diverse conseguenze che la violazione di una norma determina: mentre la violazione di una norma giuridica comporta l'applicazione di una sanzione da parte dello Stato, invece la mancata osservanza di una regola sociale determina l'allontanamento del trasgressore dalla società.

Qualora un dato ordinamento giuridico non sia sottoposto a nessun'altra organizzazione si dovrà più opportunamente discorrere di ordinamento *giuridico* originario⁶.

L'ordinamento giuridico più sviluppato e indiscutibilmente più importante è lo Stato, vertice della piramide e, al contempo, cornice all'interno della quale tutte le altre organizzazioni trovano la loro collocazione.

Lo Stato è un sistema complesso, costituito da una moltitudine di soggetti (*in primis*, i cittadini), retto da un'organizzazione amministrativa efficiente e da un insieme coerente di norme.

Nonostante l'ordinamento statale sia, all'evidenza, il più imponente tra i sistemi giuridici, non si può giungere ad affermare che il diritto promani unicamente da esso: tanto è vero che vi sono altri ordinamenti giuridici, non meno rilevanti, quali ad esempio quello internazionale, a cui i singoli Stati fanno riferimento.

Invero, l'ordinamento statale si rapporta verso l'alto con il sistema del diritto internazionale (pubblico) e verso il basso (*rectius*, verso l'interno) con organizzazioni minori e settoriali.

⁵ In merito alla differenza tra norme giuridiche e norme sociali, imprescindibile è il contributo consultabile in R. BIN e G. PITRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, Torino, 2009, pagg. 7 - 9;

⁶ a tal proposito, N. BOBBIO, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Torino, 1960, pagg. 46 e ss;

Nell'ordinamento giuridico e statale è possibile rinvenire ordinamenti minori o "semiautonomi" ovvero gruppi di persone organizzati secondo norme di funzionamento ed effettività, che incontrano limite insuperabile nei principi e nelle leggi dell'ordinamento giuridico statale.

Tali ordinamenti sono giuridici in quanto non contrari ai principi ed alle norme dello Stato e, in particolare, ai baluardi della morale, del buon costume e dell'ordine pubblico.

A titolo meramente esemplificativo, pare opportuno menzionare quantomeno quelle organizzazioni sociali che sono costituzionalmente riconosciute come giuridiche (e, vieppiù, oggetto di esplicita e particolareggiata tutela) quali la famiglia (art. 29 Cost.), i partiti politici (art. 49 Cost.) e i sindacati (art. 39 Cost.).

Più in generale, l'art. 2 della Costituzione chiarisce che "*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*": il precetto tutela e promuove ogni "*formazione sociale*", sottolineando l'attenzione del Costituente per la necessità dei consociati di associarsi per la realizzazione di fini superindividuali anche se non necessariamente collettivi.

Quanto sin qui rilevato permette di cogliere agevolmente come alcuni gruppi sociali, sebbene organizzati secondo norme interne, non possano definirsi giuridici in quanto, ponendosi in netto contrasto con i principi generali dell'ordinamento, sono antigiuridici in senso obiettivo: sistemi non giuridici per antonomasia sono, infatti, le associazioni a delinquere⁷.

Dal momento che l'uomo può perseguire le finalità più disparate, molteplici saranno gli ordinamenti giuridici "interni" destinati a realizzarle.

Donde necessità di elaborare e approfondire la teoria della "pluralità degli ordinamenti giuridici"⁸ secondo la quale coesistono e si intersecano all'interno dell'ordinamento giuridico c.d. *originario* più ordinamenti giuridici.

La teoria generale del diritto ha rilevato come all'interno dell'ordinamento statale siano rintracciabili una varietà di sottosistemi qualificabili come ordinamenti settoriali (o particolari), microentità che costituiscono il macrocosmo giuridico del sistema Stato.

Vi sono una serie di fenomeni associazionistici complessi che, qualificabili come ordinamenti giuridici settoriali, godono di una propria autonomia ma nel rispetto della supremazia di quello statale.

⁷ sul punto, vedi M. BESSONE, *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 2008, pagg. 4 e 5;

⁸ in argomento, S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Parte II, Pisa, 1917 – 1918, pagg. 167 e ss;

La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici è stata elaborata originariamente dalla dottrina cd. *normativistica*, riconducibile al giurista e filosofo austriaco Hans Kelsen, tra i più importanti teorici del diritto del Novecento e tra i maggiori esponenti della predetta scuola di pensiero⁹.

La teoria kelseniana identifica l'ordinamento giuridico come "sistema normativo"¹⁰, costituito da un unico elemento, ovvero la *normazione*, per cui il concetto di diritto è strettamente e inscindibilmente legato al concetto di norma.

Per i fautori di tale teoria è possibile qualificare una norma come giuridica solo qualora essa sia riconducibile ad un'altra norma, sovraordinata e facoltizzante quella di grado inferiore: si elaborava, così, un rapporto di dipendenza formale e non sostanziale – contenutistica.

La nozione di ordinamento giuridico come insieme esclusivo di norme risultava insufficiente laddove si doveva rapportare al concetto di organizzazione statale nel suo complesso: ad esempio, quando si parla di "diritto italiano" o "diritto francese" non è ipotizzabile che si faccia riferimento al mero complesso di regole che sovrintendono al singolo Stato.

A fronte di tale irriducibile limite definitorio, è stata elaborata una variante di spessore che ha in Santi Romano il suo padre fondatore e massimo esponente: il predetto giurista ha teorizzato la dottrina cd. *istituzionalistica*¹¹, sostituendo il concetto di *istituzione* a quello di comunità.

La teoria istituzionalistica ha cristallizzato l'idea che il diritto non è riducibile ad un complesso di norme, regole o precetti creati dalla comunità, ma costituisce l'istituzione stessa; pertanto, per il giurista il concetto di diritto deve essere necessariamente ricondotto in quello di società (come il noto brocardo latino aveva anzitempo rilevato).

È evidente che per il Santi Romano è il concetto di *istituzione* quello che meglio rende la necessaria e simbiotica coesistenza di norma, organizzazione e pluralità di soggetti (ed interessi), che costituiscono la società giuridica organizzata (*id est*, l'ordinamento giuridico).

Alla luce di quanto elaborato da quest'ultima dottrina, è possibile affermare che ogni istituzione, in quanto corpo sociale (o ente), è un ordinamento giuridico ed ogni ordinamento giuridico è, in quanto unità sociale regolata da rapporti umani, una istituzione.

Si tratta di una equivalenza biunivoca che secondo i fautori della teoria *istituzionalistica* meglio cattura la complessità della realtà sociale e giuridica: una teoria che spiega la coesistenza

⁹ Per una più ampia trattazione del tema e per una più analitica ricostruzione storica si rinvia a T. MARTINES, *Diritto Costituzionale*, Milano, 2005, pag. 12;

¹⁰ v. *amplius*: S. CASTIGLIONE, voce *Normativismo*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. civ.*, Torino, 1998;

¹¹ si veda, F. MODUGNO, *Ordinamento giuridico*, in *Enc. Dir.*, vol. XX, Milano, 1970, pag. 678;

di più sistemi organizzati e, contemporaneamente, permette di superare i limiti logico – giuridici di quella *normativistica* che, pur nell’ apprezzabile tentativo di depurare il concetto di diritto, ne riduceva, di fatto, la naturale tendenza alla pluralità (ed universalità).

La teoria istituzionalistica di Santi Romano ha ispirato anche il noto costituzionalista Costantino Mortati¹² il quale ha rilevato come la mera considerazione del fenomeno normativo (di una serie di norme) comporti una visione monca del fenomeno giuridico.

Mortati ha ritenuto necessario apportare dei “correttivi”, ovvero ha elaborato una definizione di istituzione quale sinonimo di “costituzione”, nel senso di “*fondamentale legge di vita, di cui nessun gruppo può fare a meno perché è essa che, rimanendo costante nel tempo, presiede al suo svolgimento e lo caratterizza.... La costituzione è alla base dell’ordinamento in quanto identifica il fine fondamentale del gruppo sociale e si pone come forza capace di assicurare l’osservanza e di garantire il mantenimento delle regole essenziali al raggiungimento di tale fine*”.

Tutti e tre gli Autori (Kelsen, Santi Romano e Mortati), si riferiscono ad un assetto fondamentale, identificato da Santi Romano nella *istituzione* (vista come corpo sociale organizzato), da Kelsen nella *norma fondamentale* (concepita sia come presupposto logico - trascendentale che riferita ad una costituzione effettiva nell’intero ordinamento giuridico) e da Mortati nel *gruppo sociale* (nelle necessità proprie di ciascun gruppo e nel fine perseguito).

In punto di diritto positivo preme rilevare come la Carta Costituzionale, vertice della piramide del sistema delle fonti secondo il criterio cd. gerarchico – potestativo, abbia cristallizzato il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici all’esterno e all’interno dell’ordinamento costituzionale.

Di tal ché il riferimento alla più volte citata teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici permetterà di apprezzare in quali ipotesi le singole organizzazioni sociali siano qualificabili come ordinamenti giuridici.

Da un punto di vista strutturale, è possibile rinvenire nell’apparato costituzionale una diversa attenzione nei confronti di questi microsistemi, soprattutto in termini di libertà dallo Stato, come esterni alla sua organizzazione, e all’interno di esso o in sua contrapposizione.

Pertanto, è condivisibile quanto è stato affermato dalla dottrina più moderna e, segnatamente, che “*la scelta sia indirizzata verso cinque ordinamenti che già ad una prima analisi mostravano connotati opposti: gli ordinamenti che, potremmo definire, venivano valorizzati dal dato costituzionale (ordinamento sportivo, parlamentare, comunale), e quelli che,*

¹² Si veda, T. MARTINES, *op. cit.*, Milano, 2005, pag. 15;

al contrario, venivano fortemente ridimensionati (militare) se non addirittura negati (penitenziario)''¹³.

In conclusione, nell'analizzare i rapporti tra l'autonomia degli ordinamenti settoriali e la supremazia dello Stato, è d'uopo rilevare che tali ordinamenti minori traggano la loro linfa vitale dall'ordinamento statale del quale fanno parte come sistemi *derivati*: tale derivazione è caratterizzata da due elementi.

Da un lato, la circostanza che lo Stato contribuisce a finanziare tali ordinamenti in virtù della rilevanza sociale degli scopi collettivi e pubblicistici dagli stessi perseguiti, dall'altro la circostanza che i protagonisti dei diversi ordinamenti settoriali (universitari, ecclesiastici, professionisti, militari, sportivi...) sono anche agenti all'interno dell'ordinamento statale.

La relazione tra i singoli ordinamenti settoriali e l'ordinamento statale non può in alcun modo qualificarsi in termini di separazione ma, semmai, in termini di indipendenza e autonomia¹⁴.

Tale autonomia si muove all'interno di un sistema gerarchico, per cui soltanto allo Stato – Istituzione è riconosciuta potestà normativa di fonte primaria, laddove agli ordinamenti minori autonomi (derivati) è riconosciuta una potestà normativa subprimaria, ovvero secondaria e tendenzialmente regolamentare: in questo sistema piramidale, gli atti normativi emanati all'interno di ordinamenti settoriali sono vigenti nella misura in cui non si pongano in contrasto con una fonte di rango superiore.

Il concetto di autonomia degli ordinamenti settoriali deve essere declinato in termini di libertà di azione, ontologicamente limitata dalla supremazia dell'ordinamento statale e dall'osservanza del vincolo di derivazione.

1.2 L'ordinamento giuridico sportivo

Tra i vari ordinamenti settoriali che si muovono all'interno del sistema generale dell'ordinamento statale, in dottrina ha acceso sempre più interesse lo studio di quello sportivo.

¹³ V. *amplius*: D. MARTIRE, *Pluralità degli ordinamenti e Costituzione Repubblicana*, in www.gruppodipisa.it, 2014;

¹⁴ imprescindibile, in materia, il contributo di F. ZATTI, *Ordinamento sportivo e ordinamento statale tra "autonomia" e "riserva di giurisdizione". Dal "diritto dei privati" all'"ordinamento settoriale": verso la "lex sportiva"?*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, anno II n. 2, 2007, pagg. 316 e ss;